

Comune di COCCONATO (AT)  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<p>Parere n. 1                  Data: 28/04/2023</p>	<p><b>OGGETTO: Parere su modifiche al regolamento TARI in seguito alle disposizioni ARERA di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 rubricata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" - TQRIF</b></p>
--	---

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Aprile, l'organo di revisione economico – finanziaria, nella persona di Ornella Bisio, esprime il proprio parere in merito alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione modifiche ai regolamenti in materia di tributi (TARI)"

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento della deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF";

Visto

- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Considerato che

- l'Ente Territorialmente Competente ha previsto l'adozione dello schema di qualità dei servizi "minimo";
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 il TQRIF impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal testo unico, obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;
- pertanto che occorre aggiornare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF), in particolare per quanto attiene:
  - Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI);
  - Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
  - Modalità e periodicità dei pagamenti;
  - Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;

Dato atto che

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari

Visti gli allegati schemi di Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) ;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali DLGS 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Bisio Ornella

